



**Igino Sorbino**  
**Dottore Commercialista**  
**Revisore Contabile**  
[igino@studiosorbino.com](mailto:igino@studiosorbino.com)  
<http://www.studiosorbino.com>

## **Aspetti da considerare per l'inserimento del finanziamento soci in contabilità**

### **A tutti i Clienti Loro Sedi**

Penso che il finanziamento del socio è senza meno un' argomento che durante la gestione societaria sia capitato a tutti di trattare almeno una volta .....

Conviene, non conviene, quali sono i suoi principali aspetti?

I finanziamenti dei soci rappresentano una modalità diffusa di sostegno finanziario alle imprese, soprattutto in momenti di difficoltà economica o in fase di crescita.

Tuttavia tali operazioni richiedono una attenta valutazione sia sotto il profilo civilistico che contabile e fiscale, al fine di garantirne la corretta rappresentazione in bilancio e il rispetto della normativa vigente.

Il breve lavoro che segue cerca di offrire ai soggetti interessati un breve vademecum per una risposta ai tanti quesiti che normalmente ci vengono proposti nel corso della nostra attività professionale dai clienti.

Cercherò di analizzare le principali implicazioni derivanti dalla concessione di finanziamenti da parte dei soci, distinguendo tra versamenti con obbligo di restituzione e apporti in conto capitale, e soffermandomi sugli effetti della loro eventuale rinuncia.

Vengono inoltre esaminate le condizioni imposte dalla normativa bancaria, le indicazioni dei principi contabili nazionali nonché le conseguenze fiscali derivanti dalla classificazione, remunerazione e restituzione di tali finanziamenti.

Buona lettura

## Premessa

I versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento sono quelli per i quali la società ha obbligo di restituzione. Si tratta di capitali di credito che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività. Al riguardo, non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione: l'elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

Ne consegue che per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto.

Ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale.

## Aspetto civilistico

### Aspetti generali

Ai sensi dell'articolo 2426 comma 1 punto 8 del Codice civile i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Mentre, ai sensi dell'articolo 2467 comma 1 del Codice civile, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

La voce "Debiti verso soci per finanziamenti" accoglie tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società, sotto qualsiasi forma, per i quali esiste l'obbligo di restituzione.

Non risulta essere rilevante ai fini dell'accoglimento:

- che i debiti siano di natura fruttifera o infruttifera;
- che i versamenti siano effettuati da tutti i soci ed in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

L'elemento discriminante per fare rientrare il debito nella categoria dei finanziamenti anziché nella categoria dei contributi, è rappresentato esclusivamente nel diritto dei soci, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate.

L'eventuale passaggio del finanziamento a patrimonio netto, attraverso la trasformazione in apporto di capitale, necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione.

## Tipologia di apporti

### Finanziamenti con obbligo di restituzione (articolo 1813 e seguenti del Codice civile)

Contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si impegna a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità.

Non è richiesta la forma scritta "ad substantiam" se non nei casi in cui sono pattuite particolari clausole, quali gli interessi commerciali superiori al tasso legale.

Salvo diversa pattuizione delle parti, si presumono onerosi e a termine (è prevista una scadenza).

Possono essere previsti finanziamenti fruttiferi di interesse.

## Divieti

L'articolo 11 del TUB (Testo Unico Bancario) individua le forme di raccolta del risparmio tra il pubblico e riserva tale attività alle banche.

Secondo le istruzioni della Banca d'Italia l'offerta degli strumenti per la raccolta del risparmio presso i soci deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Non costituiscono forme di raccolta di risparmio presso i soci i finanziamenti effettuati da uno o più soci a favore della società, a condizione che non rappresentino, di fatto, forme di raccolta.

## Condizioni

Società di capitale  
(delibera C.I.C.R. n.  
1058 del 19.07.2005)



Le società possono raccogliere risparmio presso i soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, a condizione che:

- tale possibilità sia prevista nello statuto;
- i soci risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi;
- detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In relazione alle S.R.L., l'articolo 12-septies del D.L. 185/2008 ha soppresso il libro soci dal novero dei libri sociali che le S.R.L. sono obbligate a tenere pertanto, per il requisito dell'iscrizione del socio da almeno 3 mesi, occorrerà prendere in considerazione le indicazioni del Registro delle imprese.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2467 del Codice civile il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Ai fini di cui sopra s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.                                                                                  |
| Società di persone | → Non esistono vincoli particolari, tranne quelli generali di non effettuare attività bancaria e/o di emissione di strumenti finanziari, di raccolta di fondi a vista e di gestione di mezzi di pagamento.<br>Le società di persone, quindi, possono essere finanziate dai propri soci anche senza alcuna previsione in merito da parte dello statuto (anche se è consigliabile) |

#### Costo ammortizzato

Problema principale sui gruppi di impresa che finanziano le società sottostanti o consorelle a tassi non adeguati o a tasso zero.

Occorre prestare anche molta attenzione all'obbligo di rappresentazione secondo sostanza dell'operazione o del contratto perché molti finanziamenti potrebbero dovere essere imputati in parte a capitale proprio sulla ricevente ed a partecipazione sull'erogante.

#### OIC 28

L'OIC 28 evidenzia l'importanza di tenere monitorati i criteri di classificazione delle voci di patrimonio netto, nonché le modalità di rilevazione delle movimentazioni di dette voci, specialmente in occasione di operazioni tra società e soci. Ad esempio, una delle operazioni più frequenti, nelle imprese di medie dimensioni, è rappresentata dal finanziamento della società da parte del socio: il primo punto è domandarsi quale sia la finalità del finanziamento.

Inoltre, l'OIC 28 prevede che se il socio rinuncia al credito, il debito della società si trasforma in una riserva di capitale. Tale trattamento si applica alle rinunce a qualunque credito da parte del socio, compresi quelli commerciali.

L'OIC dispone che la volontà del socio deve essere desumibile dalle "evidenze disponibili" e la rinuncia al credito è eseguita al fine di un "rafforzamento patrimoniale" della società.



## Aspetto fiscale

### Trattamento ai fini delle imposte dirette

#### Articolo 46 TUIR

Somme versate da soci o partecipanti

a società commerciali (di persone o assimilate e di capitali);

ad enti pubblici e privati e trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

ad associazioni e consorzi;

Si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

Per vincere la presunzione di fruttuosità è necessario disporre di documentazione con data certa (scambio di corrispondenza).

#### *Limitazioni al finanziamento*

I finanziamenti a titolo di mutuo dei soci sono ammissibili:

- se previsti da clausola statutaria;
- se effettuati da soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci e titolari di una partecipazione non inferiore al 2%.
- in ogni caso se all'interno di gruppi societari.

I suddetti limiti non sono applicabili ai finanziamenti di soci di società di persone.

## Aspetto operativo

### Classificazione

Nello stato patrimoniale occorre dare autonoma rilevanza ai finanziamenti soci, cui è dedicata la specifica voce D3 - Debiti verso soci per finanziamenti.

I finanziamenti dei soci possono essere fruttiferi o infruttiferi di interessi.

### Presunzione fruttuosità

Le somme versate alle società commerciali dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

**Prestiti fruttiferi:** debiti della società nei confronti dei soci, con l'obbligo di corrispondere gli interessi.

**Prestiti infruttiferi:** debiti della società nei confronti dei soci, senza alcun obbligo di corrispondere gli interessi.

## Restituzione

L'elemento discriminante del finanziamento rispetto al conferimento è individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme.

Non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti siano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione: l'elemento discriminante deve essere individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

## Rinuncia da parte del socio

L'eventuale rinuncia alla restituzione da parte di soci comporta il passaggio a capitale dei finanziamenti, trasformando così il finanziamento in conferimento.

Le riserve che si costituiscono con la rinuncia al credito vantato dai soci, destinate alla copertura delle perdite o di futuri aumenti di capitale, hanno natura di riserve di capitale.

La nuova versione dell'articolo 88 TUIR prevede che la rinuncia dei soci generi una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale riconosciuto in capo al socio.

Per il socio persona fisica, la rinuncia del credito rappresenta un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, nei limiti del valore fiscale del credito.

L'incremento del costo della partecipazione di un importo limitato al valore fiscale del credito comporta che l'operazione di rinuncia, per il creditore, non dia luogo a tassazione della differenza rispetto al valore nominale.

- **Trattamento fiscale rinuncia del socio (articolo 13 D.Lgs. 147/2015)**

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura effettuati a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva (imponibile) per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

Il costo fiscale del credito deve essere comunicato dal socio alla partecipata con dichiarazione sostitutiva, in mancanza della quale il costo si considera pari a zero (pertanto, l'intera rinuncia costituisce sopravvenienza imponibile).

Le disposizioni si applicano anche nell'ipotesi di conversione del credito vantato dal socio in partecipazione. In tal caso il valore fiscale della partecipazione è assunto per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione.

- **Costo della partecipazione in capo al socio (Articolo 94, comma 6 e 101 comma 7 TUIR)**

L'ammontare della rinuncia di soci ai crediti, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione (e non è deducibile in caso di Snc e Sas).



L'incremento del costo della partecipazione del creditore di un importo limitato al valore fiscale del credito comporta che l'operazione di rinuncia, per il creditore, non dà luogo a tassazione della differenza rispetto al valore nominale.

### Scritture contabili

#### Concessione finanziamento e pagamento interessi

Viene concesso un finanziamento da parte di un socio di Euro 100.000 fruttifero ad un tasso annuo del 3,5%.

La scrittura contabile sarà:

|           |   |                                          |  |         |
|-----------|---|------------------------------------------|--|---------|
| Banca C/c | a | Soci c/finanziamento fruttifero (SP D.3) |  | 100.000 |
|-----------|---|------------------------------------------|--|---------|

L'anno seguente si procederà a rilevare gli interessi passivi corrisposti al netto della ritenuta fiscale operata, ricordando che sugli interessi erogati a soci persone fisiche (che non detengono la quota in qualità di soggetti commerciali) si applica l'aliquota del 26%.

|                                              |   |                                 |       |       |
|----------------------------------------------|---|---------------------------------|-------|-------|
| Interessi passivi su finanziamenti (CE C.17) | a | Diversi                         |       | 3.500 |
|                                              |   | Banca C/c ordinario             | 2.590 |       |
|                                              |   | Ritenute su redditi di capitale | 910   |       |

#### Restituzione finanziamento soci

Viene restituito il finanziamento effettuato da un socio per Euro 100.000 infruttifero di interessi.

La scrittura contabile sarà:

|                                          |   |           |  |         |
|------------------------------------------|---|-----------|--|---------|
| Soci c/finanziamento fruttifero (SP D.3) | a | Banca C/c |  | 100.000 |
|------------------------------------------|---|-----------|--|---------|

#### Rinuncia del credito da parte del socio

Al fine di procedere alla copertura di perdite maturate nel corso dell'esercizio precedente l'unico socio decide di rinunciare al finanziamento infruttifero concesso in favore della società per Euro 100.000. La scrittura contabile sarà:

|                                       |   |                                                      |  |         |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------|--|---------|
| Soci c/finanziamento infruttifero (SP | a | Riserva per versamenti a copertura perdite (SP A.VI) |  | 100.000 |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------|--|---------|

La Cassazione (sentenza 30.06.2010, n. 15585) ha ritenuto soggetto a imposta proporzionale di registro, con aliquota del 3% (articolo 9 Tariffa - atti avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), l'accordo verbale di finanziamento dei soci non registrato, enunciato nel verbale di assemblea con il quale si delibera il ripianamento delle perdite con la ricostituzione del capitale sociale, attraverso la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso. I giudici hanno fatto riferimento all'articolo 22, comma 1 D.p.r. 131/1986, il quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali o atti scritti posti in essere fra le parti, intervenute nell'atto che ne contiene l'enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate. Per evitare gli effetti negativi di tale decisione (e mantenere l'imposta fissa di registro) per i finanziamenti che risultano da scambio di corrispondenza (o verbalmente e quindi soggetti a registrazione solo in caso d'uso), la dottrina suggerisce di effettuare la rinuncia al credito da parte dei soci portandolo a incremento del patrimonio netto prima della chiusura dell'esercizio. In tal modo la copertura delle perdite è effettuata senza intervenire sul capitale sociale e, quindi, senza necessità di deliberare assembleari, in quanto la perdita è coperta da una posta patrimoniale (riserva) già disponibile.

#### Rinuncia finanziamento eccedente il valore fiscale

Al fine di procedere alla copertura di perdite maturate nel corso dell'esercizio precedente l'unico socio decide di rinunciare al finanziamento infruttifero concesso in favore della società avente valore fiscale di Euro 70.000 e valore nominale di Euro 100.000.

La scrittura contabile sarà:

|                                            |   |                                                                   |         |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Soci c/finanziamento infruttifero (SP D.3) | a | Diversi                                                           | 100.000 |
|                                            |   | Riserva per versamenti a copertura perdite (SP A.VI)              | 70.000  |
|                                            |   | Sopravvenienza attiva per rinuncia finanziamento soci (CE C.16.d) | 30.000  |

#### Riferimenti normativi

- Articolo 2426 del Codice civile
- Articolo 2467 del Codice civile
- Principio contabile OIC 19
- Articolo 46 TUIR
- Articolo 94 TUIR
- Articolo 101 TUIR
- Articolo 13 D.Lgs. 147/2015
- Delibera C.I.C.R. n. 1058 del 19.07.2005

#### L'Esperto risponde...

**Oggetto:** Assegnazione agevolata e finanziamento soci

#### DOMANDA



Come contropartita all'assegnazione agevolata di beni al socio è possibile utilizzare il finanziamento effettuato dallo stesso nei confronti della società? Quali sono le conseguenze ai fini dell'imposizione indiretta (imposta di registro)?

#### RISPOSTA



Il quesito posto ha, generalmente, una risposta positiva ma occorre prestare adeguata attenzione al tema dell'enunciazione del finanziamento soci. Infatti, da un punto di vista normativo, l'istituto dell'enunciazione è disciplinato dall'articolo 22 del D.P.R. 131/1986, secondo il quale *"se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"*. Le condizioni previste dal citato articolo 22 sembrano perfettamente sussistere nel caso di enunciazione di un finanziamento soci nell'atto di assegnazione agevolata, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3% come stabilito dalla Tariffa del D.p.r. 131/1986.

Pertanto, al fine di poter procedere con l'assegnazione o la cessione dei beni ai soci "utilizzando" i crediti vantati da questi ultimi ci sarebbero due soluzioni:

- la restituzione del finanziamento (sotto forma di immobile) in sede di assegnazione;
- una preventiva rinuncia del finanziamento da parte dei soci e un

successivo annullamento della riserva di capitale formatasi a fronte della rinuncia.

La prima strada sembra più lineare, ma presterebbe il fianco ai rischi di accertamento dell'imposta di registro del 3% sul finanziamento enunciato. In tal caso si consiglia, quindi, di procedere con la preventiva rinuncia al finanziamento e l'utilizzo (successivo) della riserva di capitale conseguentemente formata. In questo caso la rinuncia al finanziamento avverrebbe non nell'atto (soggetto a registrazione) di assegnazione dell'immobile, ma in un atto non soggetto a registrazione (ad esempio, una lettera in cui i soci danno conto della formale rinuncia), rendendo insussistenti i presupposti di applicazione dell'articolo 22 del D.p.r. 131/1986.



**Come sono classificati in bilancio i finanziamenti dei soci per i quali la società ha obbligo di restituzione?**



Sono indicati tra le passività nello stato patrimoniale, specificamente nella voce "Debiti verso soci per finanziamenti".



**Qual è la conseguenza della rinuncia del socio alla restituzione di un finanziamento?**



La rinuncia trasforma il finanziamento in riserva di capitale, incrementando il patrimonio netto della società.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  
Cordiali saluti***